

FABIO VECCHI

IL CROCIFISSO: LAICISMO ICONOCLASTA
E DEGRADAZIONE GIURISPRUDENZIALE
DEL CONTENUTO DI UN SIMBOLO

1. L'individuazione del punto di non aggressione tra esigenze dello spirito e relativismo giuridico. — 2. La soggezione dei dogmi o idee formali-simboliche all'assioma della relatività dei "concetti giuridici". — 3. Il valore iper-rappresentativo dei simboli. — 4. La responsabilità degli operatori del diritto nell'atto di interpretazione ed elaborazione dei "concetti giuridici": danni del meccanicismo ermeneutico. — 5. Iconoclastia laica dei giudici e similitudini ideologiche del XX secolo. — 6. La crisi di identità della cultura europea nella perdita memoria della storia e della poesia, ossia del "sentimento" che sostanzia le forme espressive della civiltà. — 7. Conclusioni: validità del principio di relatività del diritto in funzione di una interpretazione "immanente", "di esperienza" dei dati offerti dalla realtà storica.

1. *L'individuazione del punto di non aggressione tra esigenze dello spirito e relativismo giuridico.*

Il mondo classico aveva attribuito al *symbolum* la forza di concentrare in sintesi perfetta valori comuni e comunemente accettati. Si trattasse di segni di riconoscimento, come le lettere credenziali degli ambasciatori, o di titoli di mercede delle prestazioni professionali dei giudici ateniesi, o del sigillo di una amicizia tra privati cittadini o di una convenzione stipulata tra due Stati sovrani, i simboli hanno racchiuso in sé l'espressione formale di una concessione di fiducia, di un credo, hanno materializzato in segno sensibile idealità universali e costruito il ponte tra materia e spirito. La Passione di Cristo ha la sua sintesi perfetta e ineffabile nel simbolismo mistico della Croce cristiana, ed anche i riforma-

tori protestanti, luterani e calvinisti possiedono il loro *pantheon* simbolico⁽¹⁾.

Sarebbe arduo, dunque, tentare identificazioni tra simboli di fede e concetti giuridici perché solo questi ultimi sono la malta con la quale il giurista lega assieme e getta le fondamenta delle sue costruzioni normative. Ora, se è indubbio l'assunto della relatività dei concetti giuridici⁽²⁾, è altrettanto indiscussa la necessità per l'uomo di legge di fare ricorso continuo a tali categorie del pensiero e, con esse, alle fattispecie, ai simboli, ai miti, veri "strumenti" di elaborazione della conoscenza scientifica del diritto, per scrutare, leggere, rappresentare e interpretare i fatti, nel loro porsi fenomenologico e storico⁽³⁾.

L'ordinamento giuridico risulta essere, così, la ricostruzione palpitante di un fitto reticolo di concetti giuridici volto ad imbrigliare la realtà mutevole⁽⁴⁾ per formule rappresentative: rappresentazioni empiriche, non universali, riflesso di una esperienza umana costretta dai medesimi parametri della storia. E, tuttavia, pur accettando per vera la relatività dei concetti giuridici e delle simbolizzazioni, queste acquistano valore universale e meta-giuridico di "diritti innati" quando registrino i sentimenti del gruppo. Né è da credere che la logica giuridica rifiuti preventivamente l'oggettivazione del dato normativo e la percezione del valore spirituale dei simboli: un chiaro esempio di trasposizione simbolica del sacro e dei valori della coscienza è offerto dal diritto canonico. Questo, infatti, oggettiva il dato normativo nel momento stesso in cui traduce in norma i sacramenti, siano essi il battesimo o l'unzione degli infermi o il vincolo "sacro" del matrimonio. Si tratta di un procedimento unico nel suo genere nel quale il concetto giuridico "rela-

(1) F. MOMIGLIANO, voce *Simbolo*, in *Dizionario Lessona*, V, UTET, 1917, p. 342; J. RIES, voce *Croce*, in *Enc. delle Religioni*, IV, *Il Pensiero, concezioni e simboli*, Milano, 1987, p. 167 e spec. 175 ss. e J. CHEVALIER-A. GHEERBRANT, voce *Croix*, in *Dict. des Symboles*, Paris, 1973, p. 141 ss.

(2) A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, in *Atti della Reale Acc. delle Scienze di Torino*, vol. 75 (1939-40). Per l'idea della relatività dei concetti giuridici nella storiografia: v. R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, II, Giappichelli, 1963, p. 393.

(3) R. ORESTANO, *Introduzione cit.*, p. 389.

(4) Sovviene l'impressione dell'ordinamento come "un tutto vivente, un organismo che ha (...) forza propria, sebbene latente, di espansione e adattamento", così S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, Pisa, 1917, p. 15.

tivo” annulla le distanze tra esigenze dello spirito e labilità dell’esperienza contingente per identificare e cogliere una “idealità” universale sostanziata in un atto di fede. In tal modo il diritto della Chiesa, per via di un procedimento aperto alla componente meta-giuridica, raccoglie con fedeltà oggettiva quella “idealità” universale che è la percezione normativa — e pur sempre trascendente — dell’idea di Dio, il diritto sacramentale o i simboli della fede e del culto, come esemplati nella Croce.

Ma il diritto canonico, e quanto di divino e di simbolico in esso tradotto in norma, è un’esperienza giuridica con larghi tratti di originalità e di unicità. Ai caratteri suoi propri di oggettività ed universalità si oppone la generale persuasione della relatività dei concetti giuridici così come, per lo meno, ritiene una autorevole parte della dottrina⁽⁵⁾. Sembra opportuna, dunque, una riflessione di pura tecnica del giudizio sul metodo con cui i suoi stessi interpreti, siano essi i giuristi, il legislatore o i giudici, si fanno artefici di *responsa*.

Intendo il problema della coniugabilità tra elaborazione e sensibilità o, se si vuole, tra ragionevolezza ed emozione, quali momenti dell’esperienza spirituale dello *iuris peritus* chiamato all’interpretazione simbolica dei segni confessionali. Solo attraverso queste opposte dimensioni, infatti, l’attività critica del giurista si predispone al confronto tra l’immanenza del concetto giuridico e l’opinione sensibile che di questo ne percepiscono i consociati.

Intendo proporre, insomma, la coniugabilità sul piano del diritto di due dimensioni dello spirito — i concetti giuridici relativi ed i simboli assoluti — all’apparenza posti agli antipodi, in una condizione naturale di incomunicabilità. Tali dimensioni, sottoposte alla lente dell’interprete, possono aspirare ad un punto di contatto e di armoniosa sovrapposizione attraverso la rivalutazione

(5) Così, S. PUGLIATTI, *La logica e i concetti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, XXXIX, Vallardi, Milano, 1941/I, p. 204. Alla fenomenologia dei concetti e all’elaborazione operata dal giurista si richiamano le pagine luminose di F. CARNELUTTI, *La metodologia del diritto*, Padova, 1939. Tra i possibili contatti con queste riflessioni circa i simboli di indole confessionale, è l’idea “limitante” dei concetti: strumenti necessari per impadronirsi della realtà percepita per “immagini” ma, pur sempre, strumenti semplificativi della stessa. L’A. suggerisce così, in via implicita, la centralità del ruolo dell’interprete, protagonista di quell’affascinante e “incessante processo di disincarnazione dell’immagine nel concetto” e viceversa. Così, *op. cit.*, p. 85.

della coscienza dell'uomo letta nel piano dell'esperienza storica e dell'intimità della sfera sentimentale.

E sarà senz'altro utile tenere a mente come i concetti giuridici, — come quello di “persona” —, per quanto nobili e posti al vertice di una ideale scala di valori vengano costantemente ed indistintamente intesi come artifici, “costruzioni ausiliarie”, in una parola, delle autentiche “finzioni”⁽⁶⁾.

Se è la rappresentazione il terreno naturale nel quale il giurista si muove e, nel caso in cui sia chiamato a collegare ed armonizzare tra loro simboli e concetti, questi deve essere in grado di sostenere criticamente i più delicati confronti.

Tenendo conto della tendenza manifesta delle idee appartenenti alla sfera delle scienze morali, a porsi nella realtà fenomenica con l'identica volontà propositiva che è propria dei concetti desunti dalle scienze esatte⁽⁷⁾ apparirà con chiarezza il rischio perennemente corso dall'interprete, di incagliarsi sugli arenili concettuali.

Queste prime riflessioni sollecitano cautele, perché è improbabile ricondurre o ricomprendere o associare in modo veramente esauriente un “simbolo” in un concetto giuridico e tanto meno quest'ultimo fattore nell'ideale prettamente spirituale contenuto nel crocifisso. In tal senso il sentenziare del giudice dello Stato su un tema tanto delicato — così come è avvenuto con l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 23 ottobre 2003 —, ripropone l'interrogativo del rapporto tra universalità dei sentimenti (rappresentazione spirituale per simboli confessionali) e relatività pragmatica (rappresentazione normativa per concetti giuridici): un interrogativo reso oggi ancor più pressante dall'evoluzione dell'art. 8 Cost. Un dettato che in molti, attualmente, si affannano a voler leggere senza l'opportuna serenità di giudizio alimentando incertezze circa la “tenuta” del diritto di libertà religiosa nel medesimo terreno che promuove le odierne libertà confessionali. Prende così forma il

⁽⁶⁾ H. KELSEN, *Dio e Stato, la giurisprudenza come scienza dello spirito*, Napoli, 1988, p. 240. Ben nota è la teoria di Innocenzo IV (Sinibaldo de' Fieschi) sulla “*persona ficta seu repraesentata*”: v. E. RUFFINI, *Il principio maggioritario*, Cremona, 1976, p. 33 e P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano, 1984, p. 183. Sugli sviluppi storici del concetto di persona giuridica, G. CATALANO, voce *Persona giuridica (diritto intermedio)*, in *Nuovo dig. it.*, XII, UTET, 1965, p. 1032.

⁽⁷⁾ A.C. JEMOLO, *I concetti*, cit., p. 12.

dubbio se in ossequio al dogma della relatività, il “sentimento” religioso espresso in un simbolo di fede debba cedere di fronte all’attuazione di principi giuridici “gerarchicamente elevati”; se sia accettabile ritenere che la laicità dello Stato “pluriconfessionale” debba comportare intolleranza verso i simboli e negare *in toto* l’idea di un cittadino maturo, in grado di accettare le variabili manifestazioni e “forme” della fede.

Eppure, il diritto nel suo momento creativo, nel suo farsi fenomenologico, non manifesta tentennamenti o sussulti. Il gruppo sociale che è artefice di forme evocative e trascendenti, esprime la impellente necessità di individuare attraverso il diritto una rappresentazione autentica della realtà; una rappresentazione che sia una formula vivente⁽⁸⁾, in grado di ricavare dal suo stesso impeto vitale i mezzi di autodifesa da qualsivoglia aggressione.

Sarà allora, altrettanto utile ritenere come l’assunto carattere di relatività delle formule giuridiche debba mantenere l’aspirazione verso un ideale di diritto che, per quanto lontano da regole assolute, care al giusnaturalismo, sia espressione sincera e sensibile della fenomenologia dell’uomo e rappresentazione rispettosa delle tradizioni di civiltà⁽⁹⁾.

Su queste basi sarà opportuno verificare la posizione abbracciata dalla giurisprudenza: del suo porsi nei confronti dei concetti giuridici e dei simboli. Se in essi, anziché registrare lo spirito della società che ne trasuda attraverso il “sentimento”, il giudice non sia disposto a ravvisare altro che “figure logiche” facenti parte di un’impalcatura di impressioni e regole puramente rappresentative e di indole relativa, intercambiabili, sostituibili e sopprimibili per via di fredda tecnica interpretativa.

2. *La soggezione dei dogmi o idee formali-simboliche all’assioma della relatività dei “concetti giuridici”.*

Nonostante quanto affermato, non mi sento di contraddire l’affascinante idea del diritto come prodotto dello spirito, come

⁽⁸⁾ A.C. JEMOLO, *I concetti*, cit., p. 6.

⁽⁹⁾ E. BETTI, *La sensibilità giuridica*, in *Diritto, Metodo, Ermeneutica, Scritti scelti* (a cura di G. Crifò), Giuffrè, 1991, p. 361 ss. L’A. recensiva un lavoro di E. RIEZLER, *Das Rechtsgefühl: rechtspsychologische Betrachtungen*, 2, München, 1946.

sentiero di “conoscenza” universale dell’esperienza umana lungo il quale, tuttavia, l’uomo di legge nella sua incessante tensione alla ricerca è costretto a procedere e soggiacere a concetti relativi. Non mi riferisco unicamente ai concetti giuridici strettamente intesi e agli istituti a cardine dei codici quali la famiglia, l’ente, la persona, ecc. ⁽¹⁰⁾, ma anche alle idee ispiratrici di norme ed istituti poste nella “*turris eburnea*” dei valori dell’ordinamento, come la “laicità” o la stessa idea di “democrazia”.

I sistemi ordinamentali offrono abitualmente l’impressione di apparati relativi: tale relatività di impianto prende le mosse dai concetti giuridici e si estende alla scala gerarchica dei principi e dei valori di riferimento subordinati e sopraordinati. Avviene così che ad un principio costituzionale, si affianchi un “principio supremo” e a questi, altre qualificazioni alternative all’occorrenza — liberale, pluralista, ecc. — volte a ricomporre nuovamente la piramide dei valori del giurista.

A ben vedere, le medesime tensioni emergono nella decisione del Tribunale di L’Aquila qui commentata allorché si trovi a sperimentare congruenze nel raffronto simbolico tra crocifisso e “laicità” attribuendo relatività al primo e forza discriminante al secondo. Tale raffronto conferma il “paradosso democratico” di tradizione weberiana pienamente accolto dal Kelsen: è il “politeismo dei valori”, il fondamento primo dei moderni impianti democratici favorevoli ad un più generale relativismo filosofico che si fa, fatalmente, relatività di norme e di principi giuridici, di metodologie e di sensibilità. Accade così che le libertà democratiche patiscano uno stato di relatività e che tale condizione queste trasmettano alle garanzie loro, via via comunicando la medesima natura ai principi assiomatici — e così pure all’idea di tolleranza — su cui trovano fondamento ⁽¹¹⁾.

L’uomo giuridico in questa trama di rapporti si trasforma in un alchimista alle prese con gli elementi primi, impegnato a scomporre e ricreare sulla base di una certezza ermeneutica, la sua verità rivelata, quella più consona a descrivere alla luce di nuovi pro-

⁽¹⁰⁾ A.C. JEMOLO, *I concetti*, cit., p. 1 ss.

⁽¹¹⁾ H. KELSEN, *I fondamenti della democrazia e altri saggi*, Bologna, 1986, p. 21.

babelismi, la realtà mutevole dei concetti: una realtà fatta di labilità⁽¹²⁾.

Ecco, allora, le coordinate del *iuris peritus*, l'astro di riferimento del navigante: "l'interesse pratico", quale segreto divinatorio che gli permette di creare e distruggere, di posporre o anteporre, di condannare o proclamare una impressione formale come contenuto di diritto. Tutto avviene sulla base di concetti ritenuti per astrazione, ma anche per procedimenti in perenne adeguamento.

Condizioni, queste, che assegnano al *iuris peritus* una posizione di terzietà intellettuale verso i concetti e che lo rendono equidistante dall'innatismo platonico quanto dalla "purezza" critica kantiana⁽¹³⁾.

Egli si trova ad agire perennemente su "pseudo-concetti", ad elaborare formule sempre relative dell'esperienza giuridica, con l'imperativo di indagare la realtà temperando profilo scientifico e filosofico delle idealità umane⁽¹⁴⁾.

In un tale contesto di transizione, un'indagine dell'esperienza giuridica che si integri "*a parte subiecti*" e "*a parte obiecti*" armonizzando filosofia e scienza, sarà sicuramente più resistente alle offese apportate da letture ideologiche del diritto. Una tale evenienza di indagine può presentarsi in ogni ambito dell'esperienza giuridica. Si pensi a come la provvisorietà in qualche misura penetri, richiamando qui ancora una volta la disciplina canonica, anche nel diritto divino quando venga filtrato attraverso le proposizioni umane che ne descrivono in norme i contenuti metafisici: anche in questo caso si è testimoni di un diritto "diveniente", ossia di un diritto adagiato sul piano della storia⁽¹⁵⁾. Anche in questo caso una indagine interpretativa equilibrata si rende necessaria.

Con ciò si vuol dire che non esiste alcun piano del diritto che, in nome di principi supremi, sollevi l'interprete da una responsabilità personale, intima, completa. La relatività dei concetti giuridici non esime l'uomo di legge da responsabilità di interprete, di critico oggettivo delle leggi e di osservatore sensibile dell'esperienza giuridica che in quelle proposizioni è presupposta.

⁽¹²⁾ G. LO CASTRO, *Il Mistero del diritto*, I, *Del diritto e della sua conoscenza*, Torino, 1997, p. 77.

⁽¹³⁾ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, Milano, Valardi, 1945/I, p. 145.

⁽¹⁴⁾ A. LEVI, *Teoria generale del diritto*, Cedam, 1967, p. 8.

⁽¹⁵⁾ G. LO CASTRO, *Il Mistero*, cit., p. 61.

L'interpretazione rende l'autore responsabile di fronte a se stesso, di fronte all'ordinamento giuridico e di fronte al cittadino, condizionabile e vulnerabile da letture squilibrate o parziali del diritto.

Queste osservazioni sollecitano la tesi per cui l'interpretazione critica, attività intellettuale di ri-creazione delle idee, deve assecondare due evenienze: appurare la portata effettiva dei concetti giuridici e descriverne le note costitutive in modo tale da poter garantire una finalità ultima che è "essere aderente all'esperienza che intende illuminare e non disconoscere" (16). Questo imperativo di conoscenza profonda dei concetti giuridici diventa ineludibile necessità di fronte ai simboli confessionali. Insomma, la validità dei concetti giuridici sta ai simboli se ed in quanto la fedeltà della lettura interpretativa riconosca il primato dell'esperienza sensibile ed universale che nei simboli è contenuta.

Qui vanno individuate le responsabilità dell'interprete del diritto e i criteri della sua azione di ermeneuta. Qui riposano le finalità ultime cui è rivolto il suo agire intellettuale che è il ri-scoprire le reali esigenze della società in base ad una *communis opinio*, ad una sensibilità collettiva. Sarà allora opportuno affrontare una prospettiva circoscritta della questione, prendendo le mosse dall'interrogativo al quale mi sento di rispondere affermativamente: la responsabilità giuridica ed emotiva dell'interprete del diritto si estende pienamente a tutti i concetti giuridici. Ma la decisione giurisprudenziale dalla quale si prende qui spunto obbliga ad indirizzare il punto di domanda sul limite reale di intangibilità da attribuire ai simboli di natura confessionale. La questione dunque, impone una indagine sulla presunta riconoscibilità da parte dell'interprete delle leggi di un valore iper-rappresentativo dei simboli confessionali, di una — per così dire — "valenza suprema" loro propria.

3. *Il valore iper-rappresentativo dei simboli.*

Quello del rapporto sussistente tra logica interpretativa e vigenza dei simboli è un argomento spinoso. Si tratta di osservare in che misura i poteri evocativi, sintetici, rappresentativi e ideali

(16) A. LEVI, *Teoria*, cit., p. 94.

espressi nei simboli possano essere rielaborati e soggetti ad un vaglio di effettività giuridica. Se, in altri termini, la forza mistico-rappresentativa dei simboli non esiga nell'interprete un'attenzione massima verso i contenuti sentimentali attribuiti dai consociati.

Ogni momento fondante la condizione umana, sia esso la dimensione politica o religiosa o culturale, è contrassegnato da un simbolo, come una pietra miliare del percorso esistenziale collettivo. Il simbolo è cognizione ed emozione, è percezione sintetica e rielaborazione spirituale della vita, è formula identificativa. Anche il mondo del diritto si avvale di simboli: presuppone attività simboliche, elabora processi simbolici, descrive e legittima rapporti simbolici. Ciò, nella dimensione del singolo come del gruppo, dell'associazione semplice e dell'organizzazione complessa, offrendo a ciascuna di queste identità un'ulteriore capacità espressiva.

Ma il rapporto tra diritto e simboli è incerto, incompleto, insidioso. Al diritto è negata l'estensione spirituale concessa al simbolo: quella del mito e della soprannaturalità trascendente. Il diritto è legato ed avvinto alla realtà fattuale, il simbolo, invece, può tradurre l'ideologia di un popolo, esprimere con veemenza lo spirito irrazionale, sintetizzare in modo ineffabile la fede insondata verso un ente supremo e dare corpo e sostanza alla propria coscienza, tenendo saldamente unite le radici storiche, l'identità e le tradizioni di un popolo e di una cultura intera.

Poste le difficoltà dell'interprete a percepire la forza emotiva del simbolo e dunque l'ampiezza di sentimento che è capace di suscitare tra i consociati, l'unico rapporto incruento tra simboli e diritto è quello della mediazione rappresentativa di pura "lettura" e non dell'analisi ermeneutica selettiva. Il problema dell'interprete, insomma, è nell'adeguatezza a registrare la più impercettibile reazione spirituale compresa nel simbolo⁽¹⁷⁾. È un problema di capacità "comprensiva" e di attenzione.

In tal senso, un crocifisso, una bandiera, l'immagine di un capo di Stato e di un principe regnante, sono parificabili, a patto di non confondere le *nouances* emotive e creare una indistinta e indefinita "religione civile". La cultura occidentale giudaico-cristiana, continuamente arricchita da convenzioni per il felice passaggio di esperienze filosofiche diverse che ne hanno modellato il

(17) V. TURNER, *La foresta dei simboli*, Brescia, 1976, p. 30.

“sentire” rafforzando nel contempo i valori simbolici, comporta necessariamente “conflitti di valutazione” di questo tipo.

L'uomo di scienza è, così, invocato a comporre conflitti di interesse per eccesso di regole e la sua indagine critica dovrebbe essere favorita dal grado di riconoscimento emotivo che i consociati attribuiscono ad una convenzione elevata a simbolo. Nessuno potrà obiettare che la Croce è simbolo di cultura di un popolo intero e allora sarebbe utile chiarire la portata giuridica, la qualificazione categorica, la sua rapportabilità ad un “concetto giuridico” o “pseudo-giuridico” o, ancora, “meta-giuridico”.

Tali osservazioni di carattere astratto si caricano di concretezza quando vengano ricondotte su un terreno prevalentemente pratico. Acquista così rilievo comprendere quanto da tali inquadramenti il *iuris peritus* ne tragga, in ultimo, un valore o un dis-valore.

Secondo le leggi dello Stato⁽¹⁸⁾ e secondo il CIC, che enuncia il “culto delle sacre immagini” ai cann. 1186, 1187 e 1188, v'è un'approssimazione alla categoria dei concetti giuridici⁽¹⁹⁾.

La legislazione statale, diversamente dalle leggi canonico-liturgiche, tende a ridurre il valore rappresentativo ed emotivo del simbolo della Croce adeguandone la qualificazione a “pseudo-concetti”. Succede così che, privato dal referente della pietà popolare e del culto, esso sia degradato ad un “arredo” e ricondotto ai dettami del codice civile e alla normativa regolamentare⁽²⁰⁾.

Anche l'inquadramento nella categoria concettuale di “bene culturale”, *genus* amministrativo di ancor recente creazione, propone una *reductio* del contenuto simbolico della Croce, costretto ad una valenza rappresentativa squisitamente estetica, quello del simbolismo dell'arte, anche se il percorso della rappresentazione degli interessi e della ricerca della verità, resta totalmente aperto⁽²¹⁾.

(18) Art.118 R.D. 30 aprile 1924, n. 965 e punto 1, Allegato C al R.D. 26 aprile 1928, n. 1297.

(19) CIC, cann. 1186-1188. Il can. 1186 legittima il culto della Vergine e dei Santi, regolando il *munus sanctificandi* della Chiesa (can. 834 § 1), “*ad sanctificationem populi Dei fovendam*”. Il can. 1188 disciplina il culto delle immagini sacre, in quanto “prezioso alimento della pietà cristiana” (ex Concilio di Trento). Sul punto, L. CHIAPPETTA, *Il CIC, Commento giuridico-pastorale*, II, Napoli, 1988, p. 310.

(20) Vedi artt. 826 e 829 cc.

(21) Mi riferisco all'analisi del simbolo in rapporto alla verità nascente dall'e-

Ma è la nostra stessa cultura che ci suggerisce il valore meta-giuridico del simbolo della Croce. Non si tratta solo dell'attributo testimoniale delle reliquie, così come ci offre la tradizione classica dei *Vexilla regis* di Venanzio Fortunato o dell'idea nobilitante del supplizio di Cristo materializzata per via strumentale dal "legno" rappresentativo del mistero doloroso della Passione, perché la simbologia della Croce si giustifica nella nostra cultura proprio in questo mistero di sacrificio, di dolore e di salvezza. È il significato meta-giuridico che per San Paolo si traduce nella "teologia della Croce". Ma è lo stesso valore meta-giuridico di cui riferisce Dante nel Canto XV del Paradiso, quello che il Poeta non casualmente identifica nella "Croce Australe" visibile nel Cielo di Marte. Quale miglior elemento simbolico — ben oltre la lettura drammatica e scenica che promana dalle corde del letterato — per riassumere le personali idee politiche e morali, per illustrare la propria missione terrena? Il simbolo meta-giuridico della Croce diventa qui elemento di sintesi di valori, tale da riassumere la condanna per la corruzione politica presente della società comunale di Firenze e la nostalgia degli antichi costumi incarnati nell'avo Cacciaguida⁽²²⁾.

Ecco, allora, come nella dimensione meta-giuridica dell'arte, il simbolo della Croce esprime il nesso di collegamento tra il presente e il passato, tra valori laici e trascendenti; è la mediazione delle radici culturali proprie di appartenenza. Ma, come avvertito, la trasposizione dei simboli sul terreno dominato dai principi di formalismo legale ha labili speranze di successo: essi valgono relativamente, soggetti all'oblio dei sentimenti dello spirito, quasi che obbediscano al perenne "ciclo vitale" che scandisce l'esistenza dei rapporti giuridici, delle formule qualificatorie soggettive, del contingente dover-essere⁽²³⁾.

È opportuno domandarsi allora se, proprio in tale assunto, a giustificazione della perenne ed incessante mutevolezza delle forme giuridiche, trovi spazio l'alibi al libero arbitrio del *iuris peritus* che si fa ermeneuta delle leggi.

sperienza estetica. Secondo H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Milano, 1989, p. 19: "Le scienze dello spirito vengono ad avvicinarsi a quei tipi di esperienza che stanno fuori della scienza: all'esperienza filosofica, all'esperienza dell'arte, all'esperienza della storia stessa...".

(22) DANTE, *Divina Commedia, Paradiso*, XV, 19-24.

(23) A. LEVI, *Teoria*, cit., p. 427 ss.

4. *La responsabilità degli operatori del diritto nell'atto di interpretazione ed elaborazione dei "concetti giuridici": danni del meccanicismo ermeneutico.*

L'interrogativo propone la capacità dell'uomo di legge a misurare le istanze spirituali e il "sentimento" che nella concretezza storica il gruppo avverte per un simbolo: la volontà di essere specchio fedele non solo delle norme ma anche del sentimento immanente all'uomo. E così pure, impone a se stesso, come ermeneuta, un limite ultimo non travalicabile neppure in virtù di una corretta applicazione di norme vigenti.

È, in una parola, l'armonia dell'azione dell'interprete, che tempera filosofia e scienza, spirito e tecnica, ragione e poesia.

Ciò non implica necessariamente lacerazioni spirituali: si tratta solo di un confronto di parametri, di una applicazione di metodo corretta e conscia degli effetti che produrrà. Naturalmente il giurista, il legislatore o il giudice è chiamato all'attività interpretativa secondo lo strumentario tecnico di cui dispone ed è agevole ravvisare un rapporto dialettico "elettivo" tra giurista e legislatore, forse per la speciale funzione creativa connaturale alla loro attività di interpreti della realtà: con frequenza, infatti, il giurista svolge un'azione che integra l'intuizione del legislatore⁽²⁴⁾ e che tuttavia, non si replica nei confronti della giurisprudenza con un identico "sentire".

Si tratta di una integrazione che opera nella sfera delle idealità e perfeziona un modello pensato e "sentito" diversamente. E del resto, il giurista può accampare una propria autonomia percettiva in senso esclusivo, in quanto capace di registrare un mondo di forme che diventano esse stesse un metro di misura con cui verificare la realtà: è questo, mi sembra, il banco di prova per saggiare la reale rispondenza di una formula alla realtà verso cui si dirige e di sapere scorgere la vitalità, la resistenza, la "funzione sociale" di quel concetto giuridico, principio o simbolo. Al legislatore, l'arte della scelta — esercitata talvolta, con inusitato grado compromissorio⁽²⁵⁾ — e al giurista, la padronanza dell'uso di formule sintetiche, il dominio dei procedimenti di astrazione.

⁽²⁴⁾ A.C. JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, cit., p. 132.

⁽²⁵⁾ G. CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1993, p. 92, allude, in specie, alla disciplina del diritto ecclesiastico.

E il giudice? La speranza auspicherebbe un diritto senza monopolio, per promuoversi a bene comune, di tutti. Vorrebbe insomma dire che, benché le norme possano essere piegate nelle più diverse direzioni assecondando le aspettative di chi se ne serve, le idealità rappresentate nei concetti giuridici vanterebbero, al contrario, una intangibilità naturale⁽²⁶⁾.

Ma gli orientamenti giurisprudenziali sembrano attualizzare perennemente le lamentele espresse nelle pagine “*Dé difetti della giurisprudenza*” di Ludovico Antonio Muratori, a proposito di una volontà creatrice di diritto nascente dai tribunali e giustificata, un tempo, dalla penuria di codificazioni e leggi.

L’ordinanza del Tribunale di L’Aquila sul divieto di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche soffre in verità di un diverso limite: quello del meccanicismo interpretativo. Il dis-valore del crocifisso sarebbe sorretto, a detta di quel giudice, da una incompatibilità intollerabile con il principio supremo di laicità dello Stato⁽²⁷⁾.

La logica utilizzata nella decisione sembra fondarsi su presunzioni assolute: basti pensare al supposto e indimostrato “venir meno” di un qualsivoglia interesse pubblico tale da legittimare il vigore della vecchia normativa regolamentare che assicurava l’esposizione della Croce. Ma quell’interprete propone astrazioni anche più ardite, ritenendo che: “...l’idea democratica (la quale) trova un essenziale riferimento nei principi di sovranità della persona umana e di eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge” debba necessariamente tradursi in un “diritto alle differenze” che, per garantire le minoranze confessionali, debba eliminare la “visibilità” simbolica di ciò che è difforme.

Il passaggio logico di destrutturazione del contenuto simbolico poggia interamente sul giudizio della Croce come valore culturale negativo per la formazione dei cittadini. La Croce è un fattore diseducativo che: “...induce l’alunno ad una visione profondamente scorretta della dimensione culturale della confessione di fede...”.

Un modo singolare di impostare un ordine di rapporti sociali fondato sulla tolleranza reciproca che, in una espressione matura

(26) G. LO CASTRO, *Il Mistero del diritto*, cit., pp. 14-15.

(27) Trib. L’Aquila, Ordinanza 23 ottobre 2003, in *Il dir. eccl.*, Milano, 2003/2, p. 249 ss.

del suo porsi dovrebbe, invece, cogliere le differenze e promuovere modelli di convivenza sulla base della conoscenza reciproca delle confessionalità. Domina, al contrario, l'apologia dell'indistinto, il paradosso ideologico secondo cui, per garantire i pochi è legittimo sanzionare i molti. A detta di quel giudice, infatti, una negativa "origine ideologica" sarebbe il fondamento di quel "sentimento religioso" che serpeggia ancora in certe norme penali e farebbe da sostegno all'impianto della cultura identificativa del nostro Stato, poco importa, poi, se e quanto esemplata mirabilmente "nella Divina Commedia e negli affreschi di Giotto" (28).

Paradosso, questo, rafforzato dal riconoscimento del valore simbolico del crocifisso cui va senza dubbio attribuita una "sinteticità evocativa, una particolarmente complessa polivalenza significativa" che nel caso della Croce, addirittura, "si esalta". E non ci vuole neppure molto a che i labili confini del paradosso siano anche largamente superati quando si ammetta il portato di valori confessionali ma, in ossequio ad un principio di "contemperamento di concezioni etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana" se ne voglia negare l'espressione "sensibile", insieme alla funzione educativa della scuola che è il luogo deputato alla promozione di segni simbolici. All'apoteosi dell'indistinto si aggiunge il falso storico, giacché il crocifisso, a detta della decisione, "presume una omogeneità che in verità non c'è mai stata...".

Bisogna poi intendersi sul peso delle parole: cosa mai si sarà inteso per "omogeneità"? qualche giudice ha corta memoria dei polverosi archivi ecclesiastici disseminati sul suolo italiano, muti ed eloquentissimi testimoni storici dell'omogeneità di un intero *Populus fidelium* raccolto per generazioni sotto il simbolo della Croce!

La logica giuridica ricorda che le presunzioni sociologiche non dovrebbero appartenere al senno della giurisprudenza. Il perduto

(28) Vedi per l'orientamento interpretativo della giurisprudenza: parere Avv. Distr. di Stato di Bologna, 16 luglio 2002, con richiamo al parere del Cons. di Stato, Sez. II, 27 aprile 1988, n. 63/1988, la quale fa esplicito riferimento al valore della Croce come "simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa", riconducendone il valore simbolico anche in prospettiva laica di "parte del patrimonio storico". Così, coerentemente, C. Cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, sent. n. 13/1991, sent. n. 290/1992. C. Cass., Sez. III, 13 ottobre 1998.

equilibrio dell'interpretazione oggettiva va al passo con l'amnesia sull'esperienza dell'uomo. I drammi dittatoriali offrono notevoli spunti a proposito di iconoclastia e affrancazioni simboliche e rammemorano impressionanti analogie circa la svalutazione dell'elemento umano legato al simbolo.

5. *Iconoclastia laica dei giudici e similitudini ideologiche del XX secolo.*

La reazione istituzionale di insofferenza ai simboli ha registrato nel tempo esperienze opposte. Gli imperatori iconoclasti d'Oriente, Leone Isaurico o Teofilo⁽²⁹⁾, reputarono saggio imprimere l'effigie di Cristo sulle monete, sullo strumento preferenziale a pubblicizzare diffusamente la potestà sovrana dello Stato.

Ma i grovigli ideologici del XX secolo sono più vicini al caso nostro. Il Novecento è il secolo dei grandi conflitti, dell'exasperazione del simbolismo politico, delle sacralità laiche. Tutto si fa simbolo e rito, espressione di allegorie profane che richiamano la storia snaturandola e ricostituendo l'etica e il diritto alla luce di nuovi criteri, negando la fede in nome di nuovi *totem*⁽³⁰⁾.

La negazione della Croce aveva aperto la strada a nuovi sincretismi religiosi e ad una visione dello Stato pervasa di estasi mitologiche e rituali sostitutivi. Quanto l'attuale interpretazione ideologica diverge dalle passate derive? Bisogna intendersi: l'aspirazione "pluralista" della cultura democratica necessita di continue correzioni e, semmai, questa è una valvola di sicurezza del sistema che garantisce flessibilità e rispondenza alle necessità sociali, agli "scopi pratici e concreti" così ben evidenziati da Jemolo. Ma quando la critica democratica si fa indecisione e disorientamento, tutto cambia, e lo stesso sistema politico mina le sue proprie basi, inconsapevolmente⁽³¹⁾.

(29) C. TESTORE, voce *Croce*, in *Enc. catt.*, IV, Città del Vaticano, 1950, col. 960.

(30) L'azione sostitutiva del simbolismo statale è comune alle dittature. Per la Russia sovietica, ad esempio, ciò è ravvisabile nel tentativo di monopolio dello Stato dei tradizionali "riti di passaggio" della Chiesa: nascita, matrimonio e morte. Così, D.I. KERTZER, voce *Simboli politici*, in *Enc. scienze soc.*, Treccani, Roma, VII, 1997, pp. 784-785.

(31) R. CONQUEST, *Il secolo delle idee assassine*, Milano, 2001, p. 43.

Come i concetti giuridici, anche i sistemi politici e le forme di governo vivono un'esistenza di passaggio, soffrono di relatività, incapaci di produrre formule innate ed universali, salvo legittimare illusori regimi dispotico-utopistici.

Ma la politica, il diritto, le norme di economia ed i loro interpreti non possono abiurare alla promanazione d'origine. Esistono esempi eloquenti: attraverso la religione delle proprie tradizioni la civiltà romana è cresciuta insieme alla "*interpretatio prudentium*". L'evocazione dei "*mores maiorum*", delle tradizioni proprie, era parte essenziale della sensibilità del giudice: impensabile un rifiuto della propria storia e cultura. E semmai l'*intepretatio* giurisprudenziale riconosceva validità ai *mores* ravvisando in tale complesso di valori la "loro necessaria rispondenza alla natura degli interessi in gioco..."⁽³²⁾.

L'interpretazione pragmatica della giurisprudenza romana si fa, così, ossequio alla civiltà. I punti di contatto con il presente sono pochi e sfuggenti: ci si accorge che il simbolismo, quando non sia preso a prestito di ideologie irrazionali, è parte integrante e sana della condizione umana e la sua capacità a rappresentare evocativamente la dimensione dello spirito assolve ad una ben gradita esigenza istituzionale, che è rendere "visibile" l'appartenenza ad una fede. Tuttavia, il tecnico del sapere, irretito dal fascino esercitato dal "misconoscimento"⁽³³⁾, deforma i principi di libertà democratica. La libertà come fonte della regola è, alla fine, l'espressione compiuta dell'ideologia del diritto laico, chiave di volta su cui declinare un condizionamento ed una dipendenza sistematica della libertà religiosa⁽³⁴⁾.

Questi, dunque, gli effetti dell'odierna iconoclastia giurisprudenziale, che perde di vista la storia e, quel che è peggio, il "sentimento" dell'uomo seguendo l'identificazione kelseniana, di una religione come "ideologia sociale", con vistose carenze rappresentative⁽³⁵⁾.

⁽³²⁾ E. BETTI, *Forma e sostanza della "interpretatio prudentium"*, in *Atti del Congresso internazionale del diritto romano e storia del diritto*, Verona, 1948, II, Milano, 1951, pp. 101-120.

⁽³³⁾ Ben avverte J. MARITAIN, *I diritti dell'uomo e la legge naturale*, Milano, 1977, p. 12, come: "ogni filosofia più o meno anarchica si compiace di misconoscere".

⁽³⁴⁾ G. LO CASTRO, *Il Mistero*, cit., pp. 70-71.

⁽³⁵⁾ H. KELSEN, *Gott und Staat*, in *Logos Internationale Zeitschrift fur Philosophie der Kultur*, Bd., 11, 1922/23, p. 261 ss.

6. *La crisi di identità della cultura europea nella perdita memoria della storia e della poesia, ossia del "sentimento" che sostanzia le forme espressive della civiltà.*

Con queste riflessioni si vuol dire che il rischio di interpretazioni poco attente al contenuto "spirituale" delle norme è contiguo alla sensibilità dell'interprete, alla sua disponibilità a calare se stesso nei sentimenti collettivi per coglierne l'essenza. Si tratta di un atteggiamento ideologico, ma soprattutto di un impoverimento degli strumenti della metodologia critica e, forse, di una più diffusa crisi di identità culturale⁽³⁶⁾, sicché l'attività ermeneutica scade ad applicazione meccanica di principi e alla verifica passiva della pura corrispondenza verbale di un assunto ad una disposizione, di un precetto, ad un regolamento. È questo il decadimento del diritto a strumento empirico, finalizzato all'empirismo dei risultati ultimi e all'indifferenza verso la dimensione metafisica la cui ricerca sarebbe pur possibile nel quadro di una impostazione eminentemente pratica dei problemi della scienza giuridica⁽³⁷⁾.

Ma l'interpretazione non è essa stessa emanazione della filosofia dello spirito? La critica delle leggi e la produzione di sentenze non reclama una forma di rispetto nei confronti della storia? Non richiede una predisposizione "poetica" dell'animo dell'ermeneuta? Il metro dell'uomo in rapporto alla sua storia e al suo tempo non può mai essere sottovalutato o negato: si tratta di un'esigenza insopprimibile, quella che risponde perfettamente al "canone dell'immanenza del criterio ermeneutico all'oggetto da interpretare" e che rende l'uomo metro di se stesso⁽³⁸⁾.

Né aspirare ad una visione poetico-sentimentale dell'interpretazione delle norme comporta uno scollamento dalla realtà e un rifiuto del "fine pratico" da perseguire: semmai, come per la poesia, il giudice-critico deve essere un "*artifex additus artificii*", un capace

⁽³⁶⁾ P. KOSCHAKER nel suo, *Die krise des romischen Rechts*, Berlino, 1938, denunciava la crisi del "sentimento europeo di civiltà". L'atteggiamento dell'insigne studioso romanista va contestualizzato storicamente con l'avvento del *III Reich* e collocato nel quadro dei problemi di metodo scientifico che lo opponevano alla maggioranza dei suoi colleghi giuristi. Ma non è fuor di luogo ravvisare analogie con i tempi attuali, nell'indifferenza di troppi intellettuali, alle nuove sofferenze dello spirito.

⁽³⁷⁾ G. LO CASTRO, *Il Mistero*, cit., p. 7.

⁽³⁸⁾ E. BETTI, *La sensibilità giuridica*, in *Diritto*, cit., p. 364.

riespositore del prodotto “poetico”, un interprete aderente alla realtà, un logico, rispettoso dei sentimenti che legano l’uomo alla legge espressiva di simboli. Il giudice che non sia un puro esteta delle norme e di un ordinamento da applicare per via meccanicista non è servo di schemi, non si irrigidirà mai in neutre corrispondenze, perdendo di vista il legame spirituale che lega il precetto alla società. Al contrario, vestendo i panni del filosofo, si predisporrà alla meditazione “sull’anima umana nelle sue distinzioni e opposizioni e nella sua dialettica” (39).

Non si richiede al giudice-interprete di riguardare le cose del mondo in chiave idealistica, come se lo spirito permeasse di tutto la realtà umana, ma di percepire quel che di universale è sussunto nei simboli, così da tener distinti nell’atto interpretativo, l’universale ontologico “formale” dall’universale logico “la *vox ideale*” che sono fusi insieme nei concetti giuridici (40).

D’altra parte, mi sembra che anche il giudice-interprete, — così come è per lo storico il dovere dell’oggettività o, per il poeta, il dovere della sincerità emozionale proprio della sua “*mimesis*” creativa — non sia esonerato in questa attività critica, da un dovere morale che è quello di eliminare ogni equivoco nel raffronto tra norme e realtà, tra simboli e sentimenti, in modo tale da non offuscare l’esigenza di spiritualità, la “libertà religiosa” che è propria di ciascuno (41).

La risposta alla degenerazione interpretativa, al sonno della critica, e alla dimenticanza del simbolismo dello spirito è il recupero dell’equilibrio metafisico, riassunto nella religione della storia, della filosofia, della poesia, che si fa incontro metafisico di “supreme verità su Dio, sull’uomo e sul mondo” (42) così come percepito dal gruppo nella esperienza storica che gli appartiene interamente, unica, irripetibile e non estensibile ad altre sensibilità, per quanto assimilabili.

(39) B. CROCE, *La Poesia, Introduzione alla critica e storia della poesia e della letteratura*, VI, Bari, 1966, p. 115.

(40) F.B. CICALA, *In tema di “Universale”: l’Universale logico e l’Universale ontologico*, in *Studi in onore di F. Cammeo*, I, Padova, 1933, p. 269.

(41) F. CALASSO, *Metodo e poesia (Conversazione con F. Carnelutti)*, in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, VI, serie III, (1952-53), Milano, 1953, p. 391.

(42) J. MARITAIN, *I diritti*, cit., Introduzione, XV.

7. *Conclusioni: validità del principio di relatività del diritto in funzione di una interpretazione "immanente", "di esperienza" dei dati offerti dalla realtà storica.*

Le conseguenze ultime di tali riflessioni conducono ad affermare che la relatività dei concetti giuridici non si oppone all'universalità degli stessi nella loro dimensione di esperienza storica particolare e nella dimensione spirituale che permette di raccordare al simbolo una idealità trascendente. Tale legame è incrollabile, tanto più quanto il simbolo trasmette al gruppo i valori di tradizione storica, il mito originario, i "signa" (43) trascendenti della religione e straordinariamente riemerge ogni qualvolta se ne tenti l'offesa, esprimendosi in uno sconcerto sociale, lo stesso che segue alla profanazione di un sentimento.

Il *iuris peritus* non può sottovalutare il nesso tra realtà storica ed esperienza e tra questa e simbolo trasfuso nel diritto. La trasfigurazione del simbolo nella legge, infatti, non toglie che il diritto resti realtà "sui generis", mai pienamente esaurita negli atti che descrive, ma che trascende la realtà attraverso una identificazione di conoscenza ed esperienza giuridica (44).

L'esperienza, insomma, è strumento di conoscenza, è metodo, ed ha valore spiritualmente universale in quanto fondamento della scienza e dell'arte (45).

In tale proiezione spirituale si comprende bene perché il diritto non possa mai essere inteso un puro sistema di astrazioni, un gelido mecano retto su interrelazioni causali. Esso "esiste soltanto come vita giuridica la quale si risolve in esperienza giuridica", capace di porre al centro l'uomo e i suoi valori e le sue aspirazioni. Ed è evidente che un simile sistema può essere, solo a patto che concepisca se stesso nei profili di razionalità o spiritualità (46).

L'attualità suggerisce il raffronto con l'esperienza francese della "Loi de laïcité" votata nel marzo 2004, con larghissimo consenso delle due ali legislative ed appare rivelatore della validità at-

(43) Sulla necessità di identificare il *signum* con gli ideali di vita, che è comune ad ogni esperienza culturale, v. J. HUIZINGA, *Homo ludens*, Milano, 1965.

(44) F. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 387.

(45) F.B. CICALA, *In tema di Universale*, cit., p. 265.

(46) G. LO CASTRO, *Il Mistero*, cit., pp. 13-14, nonché S. ROMANO, *L'ordinamento*, cit., p. 16.

tribuita all'esperienza giuridica quale elemento di supporto della sua universalità. La Francia tollerante e laicista si avvia ora alla messa al bando di ogni simbolo manifesto della fede: insieme al crocifisso, il velo islamico, la *kippah* ebraica e il turbante *sikh* vengono interdetti agli studenti delle scuole pubbliche. Ragioni impellenti di ordine pubblico si impongono alla scelte di quel legislatore, mentre la storia nazionale gravida di un sofferto passato coloniale e di una non meno complessa realtà sociale di immigrazione, colma i vuoti residui⁽⁴⁷⁾.

Con la giustificazione di non voler imporre posizioni di fede dominante, che legittimino discriminazioni di indole religiosa, si cela l'impotenza dello Stato a realizzare una convivenza confessionale visibile, in cui i simboli, ogni simbolo di trascendenza, non subisca limitazioni d'uso.

L'ordinanza di L'Aquila, forse, ha voluto precorrere i tempi di un futuro dolente, per ora, a noi estraneo. Ma il giudice non possiede l'arte divinatoria, non legge il futuro attraverso feticci. Egli guarda i fatti così come si disvelano nel loro divenire, e la sua ermeneutica ha un solo grande obbligo: il rispetto dell'umanesimo giuridico e delle tradizioni.

Per questi soli motivi, una sentenza che non tenga conto dell'esperienza, dello spirito collettivo, delle tradizioni identificative, e questo faccia, in nome di un raccordo chimico tra norme che, a garanzia di pochi danneggi il sentimento dei più, è segno del "sonno della ragione", di indolenza verso la "contemplazione selettiva" dei valori di civiltà nel loro divenire⁽⁴⁸⁾ e, forse, dello smarrimento dell'autentica sensibilità giuridica.

⁽⁴⁷⁾ *Projet de Loi (adopté le 3 mars 2004 - Senat, n. 66, Session ordinaire), encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, art. 1: "Art. L. 141-5-1 Dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.*

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève".

⁽⁴⁸⁾ E. BETTI, *Storia e dogmatica del diritto*, in *La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche*, Atti del I Congresso internaz. della Società italiana di storia del diritto, 1963, Firenze, 1966, pp. 105-115.